RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.46 del 24 febbraio 2024, che, all'articolo 11, reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega ai fini del recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

La direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 ha introdotto modifiche alle norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, di cui rispettivamente alle direttive 93/49/CEE e 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ») e le prescrizioni per impedirne l'ingresso, l'insediamento e la diffusione mediante i materiali di moltiplicazione. Si evidenzia che la versione italiana della direttiva 2022/2438 è stata emendata con rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.137 del 25.5.2023, in quanto riportava erroneamente l'organismo nocivo "Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr" anziché "Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider"

Per quanto concerne le modifiche apportate alla direttiva 93/49/CEE della Commissione del 23 giugno 1993, si evidenzia che le stesse sono state recepite mediante il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 luglio 2023, n. 389320, con il quale sono state recate modifiche al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 agosto 2000 Tali modifiche hanno riguardato esclusivamente l'aggiornamento dell'allegato 1 del decreto ministeriale 9 agosto 2000 relativo all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione.

Oggetto del presente schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge n. 15 del 2024, è pertanto il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 nella parte in cui apporta modifiche alla direttiva 2014/98/UE.

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE è stata recepita a livello nazionale con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625", che, tra le altre cose, contiene le norme riguardanti gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Con il presente schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al citato articolo 11, sono, pertanto, apportate modifiche e integrazioni al predetto decreto legislativo n. 18 del 2021.

Lo schema di decreto legislativo, in particolare, consta di 4 articoli.

L'articolo 1 (Campo di applicazione e finalità) definisce quali sono gli argomenti oggetto della norma ed è composto da 2 commi:



- o il comma 1 identifica la prima finalità del provvedimento che è quella di apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 21 febbraio 2024, n. 15;
- o il comma 2 identifica la seconda finalità del provvedimento che è quella di apportare modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie a correggere difetti di coordinamento e refusi riscontrati agli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, 56, comma 5, e 86, comma 7, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione sono adottate, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), della legge 21 febbraio 2024, n. 15.
- L'articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438) è composto da 4 commi così strutturati:
 - o il comma 1 è suddiviso a sua volta in 5 lettere
 - lettera a) prevede la sostituzione del testo dell'articolo 30, comma 8, per introdurre la deroga alle ispezioni visive dei materiali di pre-base, finalizzate alla verifica dell'assenza di taluni organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'allegato II del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da tali organismi nocivi;
 - lettera b) prevede la sostituzione del testo dell'articolo 37, comma 8, per introdurre la deroga alle ispezioni visive dei materiali di base, finalizzate alla verifica dell'assenza di taluni organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'allegato II del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da tali organismi nocivi;
 - lettera c) prevede la sostituzione del testo dell'articolo 43, comma 8, per introdurre la deroga alle ispezioni visive dei materiali certificati, finalizzate alla verifica dell'assenza di taluni organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'allegato II del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da tali organismi nocivi;
 - lettera d) prevede la sostituzione del testo dell'articolo 50, comma 6, per introdurre la deroga alle ispezioni visive dei materiali CAC, finalizzate alla verifica dell'assenza di taluni organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'allegato II del d.lgs. 2 febbraio 2021, n.18, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da tali organismi nocivi
 - lettera e) prevede la sostituzione del testo dell'articolo 86, comma 2, per l'adeguamento delle misure transitorie, già previste. In particolare, viene consentita, fino al 31 dicembre 2029, la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017, e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;
 - o il comma 2 prevede la soppressione dall'allegato II, parte 1, voce "Fragaria", del Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU], organismo nocivo per i materiali di moltiplicazione del genere Fragaria L., per il quale non sono più previsti requisiti fitosanitari;
 - o il comma 3 prevede l'inserimento nell'allegato II, parte 2, del fungo *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA], organismo nocivo per i materiali di moltiplicazione della specie *Castanea sativa* Mill., per il quale sono ora previsti requisiti fitosanitari:
 - il comma 4 prevede la sostituzione dell'allegato II, parte 4, al fine di introdurre taluni requisiti
 fitosanitari nonché requisiti relativi al sito di produzione, alla zona o al luogo di produzione
 di materiali di moltiplicazione delle diverse categorie di commercializzazione.
 Nello specifico vengono modificate le sezioni:



- nella sezione 1, riguardante i requisiti dei materiali di moltiplicazione della specie *Castanea sativa* Mill. e dei rispettivi siti di produzione, vengono inseriti requisiti relativi agli organismi nocivi *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr e *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld;
- nella sezione 6, riguardante i requisiti dei materiali di moltiplicazione della specie *Fragaria* L. e dei rispettivi siti di produzione, vengono soppressi i requisiti relativi all'organismo nocivo *Candidatus* Phytoplasma australiense Davis et al.;
- nella sezione 8, riguardante i requisiti dei materiali di moltiplicazione del genere *Malus* Mill, ed i rispettivi siti di produzione, vengono inseriti requisiti relativi agli organismi nocivi *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider e *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. In tale sezione viene, altresì, mantenuta una prescrizione, già esistente nella versione attualmente in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18, che consente ai SFR di applicare norme più restrittive per mitigare i rischi fitosanitari legati alla movimentazione di materiali di moltiplicazione in attesa di accertamenti dello stato fitosanitario, anche per mantenere l'allineamento con le medesime prescrizioni presenti in altre sezioni del medesimo allegato;
- nella sezione 12, riguardante i requisiti dei materiali di moltiplicazione del genere *Pyrus* L., ed i rispettivi siti di produzione, vengono inseriti requisiti relativi all'organismo nocivo *Candidatus* Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider;
- nella sezione 15, riguardante i requisiti dei materiali di moltiplicazione del genere *Vaccinium* L., ed i rispettivi siti di produzione, vengono inseriti requisiti relativi all'organismo nocivo *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.
- L'articolo 3 (Disposizioni correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18) reca le disposizioni necessarie a correggere alcuni refusi e difetti riscontrati nel decreto legislativo n. 18/2021 e si compone di un unico comma suddiviso in 4 lettere:
 - o lettera a) che apporta modifiche all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, per correggere il riferimento errato all'allegato III, anziché all'allegato II;
 - o lettera b) che apporta modifiche all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, per correggere il riferimento errato all'allegato III, anziché all'allegato II;
 - o lettera c) che apporta modifiche all'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, per correggere il riferimento errato al comma 6, anziché al comma 4;
 - o lettera d) che apporta modifiche all'articolo 86, comma 7, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, per eliminare le parole «idonee come CCP e CP», non congruenti col significato del comma.
- L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.



SCHEMA D.LGS RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/2438, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/49/CEE E LA DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/98/UE, PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI NON DA QUARANTENA RILEVANTI PER L'UNIONE SUI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI, SUI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO E SULLE PIANTE DA FRUTTO DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FRUTTI

TABELLA DI CONCORDANZA

Articolo ed eventuale paragrafo della direttiva (UE) 2022/2438	Articolo ed eventuale comma della proposta di decreto legislativo	Allegato della proposta di decreto legislativo	Eventuali annotazioni
Articolo 1 Modifica della direttiva 93/49/CEE			Già recepito dal DM 24 luglio 2023, pubblicato sulla GU Serie Generale n.204 del 01-09-2023
Articolo 2 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE Paragrafo 1	Articolo 2, comma 1, lettera a)		
Articolo 2 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE Paragrafo 2	Articolo 2, comma 1, lettera b)		
Articolo 2 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE Paragrafo 3	Articolo 2, comma 1, lettera c)		
Articolo 2 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE Paragrafo 4	Articolo 2, comma 1, lettera d)		



Articolo ed eventuale paragrafo della direttiva (UE) 2022/2438	Articolo ed eventuale comma della proposta di decreto legislativo	Allegato della proposta di decreto legislativo	Eventuali annotazioni
Articolo 2 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE Paragrafo 5	Articolo 2, comma 1, lettera e)		
Articolo 2 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE Paragrafo 6	Articolo 2, comma 2; Articolo 2, comma		Modifica dell'allegato II, parte 1 del d.lgs. n. 18/2021
Taragrato 0	3;		dell'allegato II, parte 2 del d.lgs. n. 18/2021
	Articolo 2, comma 4;		Modifica dell'allegato II, parte 4 del d.lgs. n. 18/2021
Articolo 3 Recepimento			Il riferimento alla direttiva da recepire e la data entro la quale devono essere applicate le disposizioni sono presenti nel decreto di recepimento.
Articolo 4 Entrata in vigore			La norma fissa la decorrenza della presente direttiva il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea pertanto
			non richiede disposizioni nazionali di recepimento.



Articolo ed eventuale paragrafo della direttiva (UE) 2022/2438	Articolo ed eventuale comma della proposta di decreto legislativo	Allegato della proposta di decreto legislativo	Eventuali annotazioni
Articolo 5			La norma prevede
Destinatari			che gli Stati
			membri siano
			destinatari della
			direttiva;
			pertanto, non
			richiede
			disposizioni
			nazionali di
			recepimento.
	Articolo 3		In applicazione
			dell'articolo 11,
			comma 1, lettere
			c) e d) della legge
			21 febbraio 2024,
			n. 15, reca le
			disposizioni necessarie a
			correggere alcuni refusi e difetti
			riscontrati nel
			decreto legislativo
			n. 18/2021
	Articolo 4		Clausola di
	11110010 1		invarianza
			finanziaria



RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa è costituita da 4 articoli.

In particolare, il testo è così di seguito strutturato:

- l'articolo 1 (*Campo di applicazione e finalità*) definisce il campo di applicazione e le finalità del decreto ed è composto da 2 commi. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- l'articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438) è composto da 4 commi e reca modifiche ed integrazioni finalizzate ad introdurre deroghe a requisiti tecnici preesistenti (di natura fitosanitaria) che le diverse categorie di materiali di moltiplicazione devono rispettare, l'adeguamento di misure transitorie già previste, nonché la soppressione di determinati organismi nocivi dall'allegato II in quanto per essi non sono più previsti requisiti fitosanitari specifici.
 - Tali modifiche si rendono necessarie al fine di allineare i requisiti tecnici in ambito fitosanitario agli aggiornamenti introdotti dall'articolo 2 della direttiva 2022/2438/UE e come tali coinvolgono previsioni previgenti. Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- L'articolo 3 (Disposizioni correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18) reca le disposizioni necessarie a correggere alcuni refusi e difetti riscontrati in quattro specifici articoli del decreto legislativo n. 18/2021 (articoli 37, 40, 56 e 86) e si compone di un unico comma, suddiviso in 4 lettere.
 - Tali modifiche, che coinvolgono esclusivamente previsioni previgenti, si rendono necessarie al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 18/2021. Pertanto, le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, tenuto conto che l'art. 11, comma 3, della legge delega (legge 21 febbraio 2024, n. 15 Legge di delegazione europea 2022-2023) stabilisce che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione referente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Titolo del provvedimento: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l@nione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ufficio DISR V

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'obiettivo dell'intervento normativo è la modifica del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, per il recepimento dell'articolo 2 della direttiva 2022/2438 e per la correzione di errori materiali e refusi di scrittura riscontrati nel decreto legislativo medesimo, al fine di garantire la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni.

È coerente con il programma di Governo in quanto predisposto in base alla legge 21 febbraio 2024, n. 15, che conferisce la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l@ttuazione di altri atti dell@nione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, ed in particolare all'articolo 11, che regola i principi e criteri direttivi per l@sercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l@nione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, recante ^a *Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625°, recepisce direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio; la direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà; la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del*

Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo Allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali e prevede le norme relative al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento in esame è finalizzato al recepimento dell'articolo 2 della direttiva 2022/2438 che modifica gli articoli 10, paragrafo 5, 16, paragrafo 5, 21, paragrafo 5, 26, paragrafo 2, e 32, nonché gli allegati I e II, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE. La modifica della direttiva 2014/98/UE comporta la modifica del provvedimento di recepimento nazionale, e nello specifico gli articoli 30, comma 8, 37, comma 8, 43, comma 8, 50, comma 6 e 86, comma 2, nonché l'allegato II, parti 1,2 e 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

Contestualmente si apportano al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere errori materiali e refusi di scrittura riscontrati, al fine di garantire la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni, nello specifico vengono modificati gli articoli 37, comma 2, 40 comma 1, 56, comma 5 e 86, comma 7 del medesimo decreto legislativo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è pienamente compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è conforme al riparto di competenze previsto dalla normativa vigente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia organizzazione amministrativa.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disposizione in esame non viola i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento in parola non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta alcun disegno di legge vertente su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto della presente proposta normativa.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea ed è finalizzato all@deguamento dell@rdinamento nazionale a quello dell'Unione europea

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Il mancato recepimento dell'articolo 2 della direttiva 2022/2438 è oggetto del procedimento di messa in mora P.I. 2023/0151.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea vertenti sul medesimo o analogo oggetto.



3

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel presente provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel provvedimento in esame si è fatto ricorso alla tecnica della novella al fine di apportare le dovute modifiche e correzioni al testo del decreto legislativo n. 18/2021.

In particolare, sono stati modificati gli articoli e gli allegati al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, di seguito elencati, al fine di dare applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438:

- articolo 30, comma 8 (sostituzione del testo per introdurre deroghe per requisiti inerenti i materiali di moltiplicazione di categoria pre-base);
- articolo 37, comma 8 (sostituzione del testo per introdurre deroghe per requisiti inerenti i materiali di moltiplicazione di categoria base);
- articolo 43, comma 8 (sostituzione del testo per introdurre deroghe per requisiti inerenti i materiali di moltiplicazione di categoria certificata);
- articolo 50, comma 6 (introduzione di deroghe per i requisiti inerenti i materiali di moltiplicazione di categoria CAC- *Conformitas Agraria Comunitatis*);
- articolo 86, comma 2 (estensione di misure transitorie già previste)



• allegato II, parti 1, 2 e 4 (eliminazione di organismi nocivi per i quali non sono più previsti requisiti fitosanitari)

Sono stati, altresì, apportate correzioni ad alcuni refusi riscontrati nel testo dei seguenti articoli:

- articolo 37, comma 2;
- articolo 40, comma 1;
- articolo 56, comma 5;
- articolo 86, comma 7.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le modifiche e le abrogazioni di norme vigenti sono tutte esplicitate nel testo dello schema di provvedimento e, pertanto, sono state ridotti al minimo fisiologico gli effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La presente proposta normativa è oggetto della Legge 21 febbraio 2024, n. 15, che conferisce la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l@ttuazione di altri atti dell@nione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, in particolare dell'articolo 11, che regola i principi e criteri direttivi per l@sercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l@nione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Nello schema di provvedimento non sono previsti atti attuativi successivi.



8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

Provvedimento: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/2438, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/49/CEE E LA DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/98/UE, PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI NON DA QUARANTENA RILEVANTI PER L©INIONE SUI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI, SUI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO E SULLE PIANTE DA FRUTTO DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FRUTTI

Amministrazione competente: Ministero dell' agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Referente dell@mministrazione competente: Ufficio DISR V

OGGETTO

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante ^a *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l®ttuazione di altri atti dell®nione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023*°, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 del 24 febbraio 2024, che, all'articolo 11, reca i principi e i criteri direttivi per l®sercizio della delega ai fini del recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l®nione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

La direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, ha introdotto modifiche alle norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, di cui rispettivamente alle direttive 93/49/CEE e 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ») e le prescrizioni per impedirne l'ingresso, l'insediamento e la diffusione mediante i materiali di moltiplicazione.

Per quanto concerne le modifiche apportate alla direttiva 93/49/CEE della Commissione del 23 giugno 1993 si evidenzia che le stesse sono state recepite mediante il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 luglio 2023, n. 389320, con il quale sono state recate modifiche al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 agosto 2000. Tali modifiche hanno riguardato esclusivamente l'aggiornamento dell'allegato 1 del decreto ministeriale 9 agosto 2000 relativo all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione.

Oggetto del presente schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge n. 15 del 2024, è pertanto il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 nella parte in cui apporta modifiche alla direttiva 2014/98/UE.

La direttiva di esecuzione 2014/98/UE è stata recepita a livello nazionale con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante ^a Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625°, che, tra le altre cose, contiene le norme riguardanti gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione





delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Con il presente schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al citato articolo 11, sono, pertanto, apportate modifiche ed integrazioni al predetto decreto legislativo n. 18 del 2021.

SINTESI DELL@IR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, recante ^a Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625°, tra le altre cose, recepisce la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

La direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, prevede, all'articolo 2, modifiche alla direttiva di esecuzione 2014/98/UE, e, all'articolo 3, stabilisce che gli Stati membri recepiscano tali modifiche entro il 30 giugno 2023.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il settore produttivo destinatario del provvedimento normativo coinvolge, per la sola parte relativa ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, circa 850 aziende, che producono approssimativamente 365 milioni di piante e materiali all'anno, su 5000 ettari, grazie all'impiego di 28000 addetti. Il valore di tale produzione ammonta all'incirca a 288 milioni di euro, di cui quasi il 40% proveniente dall'esportazione. Per il settore delle ortive sono coinvolte circa 4000 aziende e la moltiplicazione investe circa 40000 ettari di suolo agricolo.

Destinatari principali della presente proposta sono gli operatori professionali del comparto ortofrutticolo per un totale di circa 4850 aziende con oltre 365 milioni di piante e materiali prodotti all'anno, su un totale di oltre 49000 ettari.

2. OBIETTIVI DELL@NTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo dell'intervento normativo è il recepimento dell'articolo 2 della direttiva 2022/2438 che modifica gli articoli 10, paragrafo 5, 16, paragrafo 5, 21, paragrafo 5, 26, paragrafo 2, e 32, nonché gli allegati I e II, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE. Contestualmente si apportano al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere errori materiali e refusi di scrittura riscontrati, al fine di garantire la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni.

In particolare, sono stati individuati i seguenti Obiettivi specifici:

per quanto riguarda il recepimento dell'articolo 2 della direttiva 2022/2438

 modifica dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, prevedendo la deroga per i materiali di pre-base, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi da determinati requisiti fitosanitari;

- modifica dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, prevedendo la deroga per i materiali di base, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi da determinati requisiti fitosanitari;
- modifica dell'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, prevedendo la deroga per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi da determinati requisiti fitosanitari;
- modifica dell'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, prevedendo la deroga per i materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi da determinati requisiti fitosanitari;
- modifica dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che adegua i tempi delle misure transitorie già previste;
- modifica dell'allegato II, parti 1, 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, in merito all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e le azioni da intraprendere contro di essi.

per quanto riguarda le modifiche necessarie a correggere errori materiali e refusi

- modifica dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che riporta un riferimento errato ad un allegato;
- modifica dell'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che riporta un riferimento errato ad un allegato;
- modifica dell'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che riporta un riferimento errato ad un comma;
- modifica dell'articolo 86, comma 7, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che riporta una dicitura nel testo non congruente con il significato del comma medesimo.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Dall'intervento normativo in questione potranno derivare, nel breve-medio periodo, benefici quali una normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, armonizzata e razionalizzata, una maggiore qualità dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive, un rafforzamento e potenziamento dei sistemi di controllo di tali materiali, sia da punto di vista tecnico che sanitario.

Più in dettaglio, si individuano i seguenti indicatori che consentiranno di verificare, una volta attuato l'intervento, nel breve e medio periodo, di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi precedentemente illustrati.

Miglioramento qualitativo delle produzioni materiali di	N. di esiti positivi dei controlli	
moltiplicazione dei fruttiferi nazionali dal punto di vista	alle produzioni, n. notifiche ed	
fitosanitario, ambientale ed economico	interventi adottati dagli	
	operatori professionali,	
	variazioni delle produzioni in	
	export, variazione annuale	
Aumento dell' affidabilità dei produttori	Rapporto controlli effettuati/non	
	conformità rilevate	

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

3.1 Valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero).

Qualora non si intervenisse, persisterebbe incompatibilità normativa tra le normative nazionali vigenti e le nuove disposizioni comunitarie; pertanto, tale opzione non può essere presa in considerazione.

3.2 Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento, in quanto, trattandosi di direttiva, necessita di essere recepita nell'ordinamento nazionale

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL@PZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il recepimento delle modifiche normative può avere un impatto positivo sulle POMIU in termini di riduzione del numero di organismi nocivi regolamentati non da quarantena da controllare, con conseguente risparmio temporale ed economico.

B. Effetti sulla concorrenza

Il recepimento delle modifiche normative può avere un impatto positivo sulla qualità dei materiali di moltiplicazione rispetto ai prodotti di pari livello provenienti da Paesi Terzi e riducendo la possibilità della diffusione di Organismi nocivi alle produzioni comporta un vantaggio di risparmio economico per la gestione fitosanitaria delle produzioni del medio-lungo periodo.

C. Oneri informativi

L'opzione considerata non introduce ulteriori oneri informativi a carico delle imprese

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'opzione considerata non introduce oneri, obblighi o procedure ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea né estende l'ambito di applicazione rispetto a quello previsto dalle norme europee.



4.3 Motivazione dell@pzione preferita

Il recepimento delle modifiche normative appare necessaria per garantire la piena applicazione delle vigenti normative europee e nazionali.

5. MODALITA@DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, i Servizi Fitosanitari Regionali e gli operatori professionali interessati dalle misure fitosanitarie.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito delle ordinarie attività svolte da tale Amministrazione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Un sistema di monitoraggio e la conseguente raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni sarà inoltre realizzato dai Servizi fitosanitari regionali in relazione alle funzioni di controllo attribuite sui materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e di piantine ortive.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL@IR

La redazione del provvedimento oggetto di esame è stata concertata con il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, istituito con il decreto ministeriale del 30 giugno 2016. Tale Gruppo di lavoro, presieduto dal direttore del Servizio fitosanitario Centrale e produzioni vegetali, è formato da funzionari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, funzionari dei Servizi fitosanitari regionali, ricercatori del CREA, rappresentanti degli stakeholders e delle associazioni di categoria. Il Gruppo di lavoro ha condiviso proposte di miglioramento ed implementazione del testo.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La relazione è stata elaborata dall'Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali

Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



